CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII N. 52

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1996

Risoluzione sulla relazione della Commissione a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 8, del trattato CE sul campo di applicazione della codecisione

Annunziata l'11 dicembre 1996

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione della Commissione europea a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 8, del trattato CE sul campo di applicazione della codecisione [SEC(96)1225 – C4-0464/96],

vista la sua risoluzione del 18 aprile 1991 sulla natura degli atti comunitari (1),

viste le sue risoluzioni del 17 maggio 1995 sul funzionamento del trattato UE nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 1996 (2) e del 13 marzo 1996 sul parere del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa, la valutazione dei lavori del Gruppo di riflessione e la precisazione delle priorità politiche del Parlamento europeo in vista della Conferenza intergovernativa (3),

visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per i problemi economici e

(1) *G.U.* C 129 del 20 maggio 1991, pag. 136.

(2) *G.U.* C 151 del 19 giugno 1995, pag. 56.

(3) *G.U.* C 96 del 1° aprile 1996, pag. 77.

monetari e la politica industriale (A4-0361/96),

A. riaffermando la necessità di estendere la codecisione a tutti gli atti legislativi onde

assicurare la democratizzazione del processo legislativo europeo,

semplificare le procedure legislative a livello europeo eliminando la procedura di cooperazione e riducendo l'eventualità di conflitti inutili sulle basi giuridiche,

B. considerando che l'estensione della codecisione a tutti gli atti legislativi pone il problema della definizione di detti atti,

C. rilevando che la definizione di una gerarchia normativa del diritto comunitario potrebbe risolvere il problema e che la dichiarazione n. 16 sulla gerarchia degli atti comunitari annessa al trattato sull'Unione europea sancisce che la Conferenza intergovernativa « esaminerà in che misura sia possibile riconsiderare la classificazione degli atti comunitari per stabilire un'appropriata gerarchia tra le diverse categorie di norme »,

D. riaffermando che l'estensione della votazione a maggioranza qualificata all'insieme degli atti legislativi deve essere uno degli obiettivi della CIG al fine di assicurare l'efficacia di un'Unione ampliata; sottolineando tuttavia che l'estensione della codecisione agli atti adottati a maggioranza qualificata non consentirebbe di risolvere il problema della definizione di un atto legislativo,

E. considerando che l'estensione della codecisione a tutti gli atti attualmente regolamentati dalla procedura di cooperazione rappresenterebbe un progresso ma manterrebbe fuori dalla sfera della codecisione settori di grande rilevanza politica quali la cittadinanza, il regime fiscale, la politica agricola o taluni aspetti ambientali,

F. considerando che l'estensione della codecisione caso per caso, senza seguire alcun criterio, sfocerebbe in un compromesso minimale tra gli Stati membri e sarebbe priva di ogni coerenza,

G. considerando che qualunque approccio che si limiti a considerare caso per caso, rimanendo di conseguenza empirico, non sarà in grado di rimediare al grave problema della confusione e dell'incertezza di cui soffre la gerarchia degli atti giuridici comunitari,

1. formula le seguenti osservazioni in merito al documento della Commissione:

2. *Valutazione globale.*

2.1. il documento della Commissione, visto che prospetta l'estensione della codecisione all'intero settore legislativo e tenta di fissare criteri precisi per la definizione del settore, ha il grande pregio di proporre l'unica impostazione politicamente coerente del problema, a parte le formulazioni proposte dal Parlamento europeo;

2.2. il documento della Commissione presenta tuttavia lacune di tre tipi:

alcuni dei criteri adottati andrebbero precisati ulteriormente,

la definizione di « legge » contiene talune lacune e impone integrazioni indispensabili,

la determinazione del campo legislativo quale risulta dall'applicazione dei criteri è tanto aleatoria quanto restrittiva;

3. *Le imprecisioni.*

tra i criteri proposti dalla Commissione emergono talune imprecisioni significative:

3.1. il criterio degli « elementi essenziali dell'azione comunitaria in un campo determinato » sembra troppo soggettivo nella sua forma e applicazione attuali ma potrebbe rivelarsi utile, se fosse meglio definito, per definire l'ambito legislativo in quei casi precisi che riguardano le ripercussioni e la qualità della legislazione;

3.2. analoga considerazione vale anche per il concetto di « settore tecnico », che la Commissione non enuncia espressamente

in quanto criterio ma utilizza « de facto » come criterio « negativo » nella stesura dell'allegato 4 concernente i settori non soggetti alla codecisione;

3.3. il concetto di « portata generale » va precisato ulteriormente, visti i diversi conflitti interistituzionali emersi in passato; il concetto va definito in opposizione a quello sia di « misura specifica » che di « atto di gestione »;

4. *Le necessarie integrazioni.*

4.1. va precisato che gli atti legislativi sono di natura normativa, programmatica o di bilancio (4); ogni atto di natura non finanziaria ma con la previsione di iscrizione di « importi ritenuti necessari » e quindi con un'incidenza sullo svolgimento della procedura di bilancio annuale deve essere riconosciuto di natura legislativa;

4.2. il documento della Commissione dovrebbe comprendere gli atti che, secondo i criteri da essa adottati, hanno natura legislativa e rientrano, nel quadro attuale, nel terzo pilastro; di conseguenza i governi non potrebbero più sottrarsi a ogni effettivo controllo parlamentare, nazionale o europeo, in settori particolarmente sensibili quali i diritti dell'uomo o le libertà pubbliche;

5. *Restrizioni ingiustificate a livello di applicazione.*

l'applicazione dei criteri indicati dalla Commissione induce a considerare che debbano essere assoggettati alla codecisione altri ambiti e atti, fra cui in particolare:

5.1. *Cittadinanza.*

articolo 8 B-2: diritto di ogni cittadino dell'Unione di votare ed essere eletto alle elezioni europee: nel documento della Commissione figurano già le elezioni comunali e risulta difficile comprendere i motivi per cui sono escluse quelle europee;

articolo 8 E: corrisponde ai criteri della Commissione;

5.2. *Concorrenza.*

articolo 87: si tratta di regole generali di applicazione dei principi dei trattati;

articolo 92.3 (e): attualmente il Parlamento europeo non ha alcun ruolo, però la disposizione stabilisce nuove categorie di aiuti pubblici considerati compatibili con il mercato interno;

articolo 94: si tratta delle regole generali di applicazione del trattato in materia di aiuti pubblici;

5.3. *Visti.*

articolo 100 C: va operata una distinzione tra le regole generali, le quali sono atti legislativi che toccano i diritti individuali e quindi rientrano nella codecisione, e gli atti di natura esclusivamente esecutiva, come la definizione o la modifica degli elenchi di paesi interessati, i quali non rientrano nella codecisione;

5.4. *Unione economica e monetaria.*

articoli 130-5, 104.A2 e 104 B2: deve essere applicata la codecisione, dato che le modalità di attuazione della procedura della sorveglianza multilaterale, del divieto dell'accesso privilegiato e del regime di anticipi allo Stato rappresentano regole generali e non sono settori « tecnici »;

l'articolo 105 A 2 potrebbe invece essere inserito nella procedura di consultazione nel quadro di detto riassetto;

(4) Per quest'ultima categoria delle leggi finanziarie l'applicazione della codecisione esige procedure specifiche.

5.5. *Reti transeuropee.*

l'insieme delle misure di cui all'articolo 129 C: l'attuale separazione tra misure soggette o no alla codecisione non corrisponde ad alcuna logica;

5.6. *Industria.*

articolo 130-3: le misure hanno una « portata generale » e riguardano un settore che in futuro potrà acquisire una rilevanza molto maggiore;

5.7. *Ricerca.*

articolo 130 I-3: la prassi ha dimostrato che questo programma va oltre il quadro di misure strettamente esecutive; la codecisione sarà quindi necessaria anche se appare preferibile sopprimere il paragrafo e inserire tutte le decisioni principali nei paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo;

articolo 130 J: si tratta di regole generali per l'attuazione del programma quadro;

articolo 130 N;

5.8. *Tribunale di primo grado.*

articolo 168 A-2: si tratta di una decisione generale per quanto riguarda l'attribuzione di nuove competenze al Tribunale o le modifiche alla sua composizione;

5.9. *Lotta contro le frodi.*

articolo 209 A: se viene rafforzata l'attuale base giuridica, come auspica il Parlamento europeo;

5.10. *Trattato CEEA.*

diverse basi giuridiche nel trattato consentono l'adozione di atti di rilevanza politica; cfr. articoli 7, 13, 47, 85, 96, ecc.; la maggior parte di dette basi giuridiche prevede la votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio;

Altri punti.

5.11. in determinati settori il trattato deve essere oggetto di revisione per operare la distinzione tra atti legislativi e atti esecutivi, segnatamente l'articolo 43 relativo alla politica agricola e l'articolo 113 relativo alla politica commerciale, per il quale va previsto un articolo 113-*bis* per gli accordi internazionali e un articolo 113-*ter* per le misure legislative;

5.12. il controllo democratico su scala europea deve essere altresì rafforzato per taluni atti e ambiti che non rientrano direttamente nella codecisione; per esempio, nell'ambito dell'UEM, le discussioni strategiche (grandi orientamenti delle politiche economiche, ecc.) devono essere oggetto di un controllo democratico a livello europeo, senza che perciò il Parlamento sia coinvolto nelle decisioni di natura esecutiva;

5.13. il potenziamento del settore legislativo nel quadro del futuro trattato deve essere tenuto in considerazione e portare a un ampliamento del campo di applicazione della procedura di codecisione;

6. *Conclusioni.*

pur riconoscendo il contributo della Commissione alla democratizzazione delle procedure legislative dell'Unione, è opportuno rilevare le lacune e le imprecisioni esistenti nel documento della Commissione e soprattutto il divario tra la definizione dei criteri e la loro applicazione troppo restrittiva;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

NICOLE PERY
Vicepresidente

Stampato su carta riciclata ecologica

DOC13-12-52
Lire 500